

**PRESCRIZIONI OPERATIVE – COLOMBO O PICCIONE DI CITTÀ*****Determina n.***

---

*Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città  
(Columba livia forma domestica) 2023-2027*

Le presenti prescrizioni rimangono in vigore sino alla scadenza del piano regionale, salvo modifiche ed integrazioni.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p. Per individuare gli eventuali responsabili, si ritiene utile, qualora ciò sia possibile anche in relazione alle dotazioni, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e/o foto sorveglianza.

Le operazioni di controllo e limitazione dei piccioni (*Columbia livia* forma *domestica*) di cui alla presente determinazione costituiscono un'attività di volontariato che non dà diritto ad alcun compenso e sono svolte dal personale autorizzato, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, sulla base delle presenti prescrizioni operative.

1. L'attività in argomento è attuabile da coloro che abbiano contemporaneamente i seguenti requisiti:
  - essere cacciatore iscritto ad un ATC regionale in possesso dell'abilitazione dell'ente competente al controllo del colombo o piccione di città, oppure essere proprietario o conduttore del fondo su cui viene attuato il Piano, munito di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, purché abbia frequentato l'apposito corso sulla specie obiettivo, autorizzato dalla Regione quale ente competente (d'ora in avanti tutti denominati coadiutori), oppure essere, ai sensi della DGR 241/2023, operatori formati, anche afferenti a ditte private, senza licenza di caccia se operanti solo catture selettive in vivo mediante gabbie-trappola;
  - possesso del gilet numerato, riportante la scritta "Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica - n.--";
  - sottoscrizione per accettazione e ritiro da parte del coadiutore delle presenti prescrizioni operative;
  - consegna da parte del coadiutore dei seguenti documenti in corso di validità:
    - licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia) – eccetto per chi opera la sola cattura selettiva in vivo mediante gabbie-trappola;
    - tassa governativa – eccetto per chi opera la sola cattura selettiva in vivo mediante gabbie-trappola;
    - iscrizione ad un ATC regionale (solo per i cacciatori);
    - polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.

Resta inteso che i coadiutori dotati di gilet in quanto "agricoltori o conduttori del fondo sul quale insistono i danni muniti di licenza per l'esercizio venatorio e che hanno frequentato l'apposito corso" sono autorizzati a partecipare al piano per la specie interessata solo all'interno dei fondi medesimi.

2. I coadiutori autorizzati di cui al punto precedente operano esclusivamente su attivazione della Polizia Provinciale, in seguito a richiesta degli interessati, nel contesto rurale (superficie agro silvo-pastorale) al fine di ridurre l'impatto:
  - sulle colture agricole passibili di asporto;
  - alle strutture di allevamento di bestiame, di avicoli e cunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze);
  - alle strutture di stoccaggio e ricovero di granaglie;

**PRESCRIZIONI OPERATIVE – COLOMBO O PICCIONE DI CITTÀ*****Determina n.***

---

Ai sensi della circolare interpretativa (prot. 6323/2023) della Regione Emilia-Romagna Settore Agricoltura Caccia e Pesca Ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini il termine “bestiame” va inteso nell’accezione più ampia del termine, ritenendosi comprendente anche i suini, equini, ovicapri e qualsiasi altra specie allevate; per “stoccaggio zootecnico e ricovero di granaglie per uso alimentare e zootecnico” si intendono ricompresi anche i mangimi più in generale (non solo granaglie).

3. Relativamente alle aree in cui si attua il piano di controllo con finalità di riduzione dei danni alle colture agrarie, la DGR 241/2023 afferma che gli strumenti disponibili quali efficaci metodi alternativi incruenti di prevenzione/dissuasione dei danni siano affetti da scarsa efficacia o di un’efficacia temporale estremamente ridotta (assuefazione) tale per cui la loro adozione produce essenzialmente un ritardo nell’intervento cruento e quindi, indirettamente, un aumento del danno. Alla luce di queste considerazioni non si dispone, allo stato attuale, di efficaci mezzi incruenti di prevenzione del danno alle colture.
4. L’utilizzo di falchi addestrati nell’ambito di azioni di prevenzione e dissuasione dalla frequentazione da parte dei colombi di determinate aree può rivelarsi potenzialmente utile, seppure difficilmente risolutivo, pertanto ne è consentito l’utilizzo con le modalità previste dalla DGR 241/2023 e ss.mm.ii.
5. L’attività può essere svolta secondo le seguenti modalità e limitazioni:
  - a. **Per chi è in possesso di licenza di porto di fucile - Abbattimento con fucile** ad anima liscia di calibro non superiore al 12 caricato con munizione spezzata, in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo.

Il prelievo è consentito:

    - in forma vagante o da appostamento temporaneo;
    - tutti i giorni della settimana, dall’alba al tramonto;
    - con l’ausilio di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili (è vietato l’uso di richiami vivi);
  - b. **Trappolaggio – reti:** in condizioni particolari (difficoltà di sparo per problemi di sicurezza o per eccessiva vicinanza di strutture potenzialmente danneggiabili o per eccessivo rumore o comunque nei casi in cui se ne prevede una maggiore efficacia) è possibile l’impiego di reti anche a prodina o gabbie-trappola selettive di cattura attivate con esca alimentare (granaglie). Le trappole che vengono impiegate nell’attività di controllo devono essere identificate con targhette di riconoscimento della Provincia, al fine di poterle ricondurre alla specifica funzione. I coadiutori che gestiscono le gabbie sono tenuti a custodirle con diligenza, a non consegnarle a terzi senza l’autorizzazione della Polizia Provinciale e a comunicare tempestivamente alla stessa ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento, consegnando copia della relativa denuncia. Le trappole vanno preferibilmente mimetizzate e dovranno essere posizionate in modo che non siano esposte direttamente al sole e in maniera tale che nel corso della giornata ci sia la possibilità per gli animali intrappolati di avere ombra. Inoltre dovranno essere controllate quotidianamente anche più volte al giorno nel periodo estivo, quando le temperature sono più elevate (da tenersi disinnescate in caso di impossibilità di un monitoraggio tale da garantire il benessere animale). In caso di cattura di specie diverse dal piccione, gli esemplari dovranno essere immediatamente liberati nel luogo stesso.
  - b. Ai componenti dei Corpi di Polizia Provinciale, dei Corpi di Polizia Municipale e dei Carabinieri Forestali è concesso l’uso di armi diverse senza limitazione di luogo, periodo ed orario.

**PRESCRIZIONI OPERATIVE – COLOMBO O PICCIONE DI CITTÀ*****Determina n.***

---

- c. In aree urbane eventuali ed eccezionali interventi che richiedano l'uso di armi possono essere attuati dalla Polizie Provinciali, su richiesta del Sindaco, previa valutazione di fattibilità.
6. Gli interventi nelle aree protette regionali e nel parco nazionale sono esclusi dal presente piano di controllo.
7. Nei siti Rete Natura 2000 sono previste le seguenti limitazioni:
  - è vietato l'intervento con sparo in pieno campo nel periodo 15 marzo – 15 luglio;
  - è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti;
  - prescrizioni previste nei piani di gestione e nelle misure di conservazione sito-specifiche dei singoli siti della Rete Natura 2000 e nei regolamenti di settore delle aree protette.
8. Gli operatori autorizzati ai sensi del paragrafo 1 devono effettuare una comunicazione telefonica alla Centrale Radio Operativa della Polizia Provinciale sia all'inizio che al termine dell'intervento, dando indicazione del proprio nominativo, numero di gilet, comune, località, istituto faunistico interessato, modalità operativa adottata (vagante, appostamento, gabbie), del numero di componenti, qualora venga effettuato in gruppo, numero di capi abbattuti.
9. I coadiutori durante lo svolgimento delle attività di controllo, sono tenuti ad indossare il gilet ad alta visibilità numerato e nominalmente assegnato, riportante la scritta "Provincia di Forlì-Cesena - coadiutore per il controllo della fauna selvatica - n.--".
10. Durante gli interventi il coadiutore autorizzato, ogniqualvolta gli vengano richiesti, deve esibire agli organi di controllo i seguenti documenti in corso di validità:
  - l'autorizzazione, costituita dalle presenti prescrizioni operative firmate per accettazione e ritiro dal coadiutore richiedente e controfirmate da un Pubblico Ufficiale appartenente alla Polizia Provinciale;
  - in caso di intervento con l'arma: licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia) versamento della tassa governativa, iscrizione ad un ATC regionale (solo per i cacciatori), polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell'attività di controllo.
11. Il coadiutore, durante gli interventi, deve adottare tutte le precauzioni igienico-sanitarie volte a proteggere la propria ed altrui salute ed incolumità, avendo riguardo di non arrecare danno alle cose mobili e immobili, nonché agli animali eventualmente presenti nell'area d'intervento. I medesimi, durante le operazioni di manipolazione della fauna selvatica oggetto del presente piano nonché delle gabbie, sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.
12. Lo sparo deve essere effettuato assicurando la massima selettività ed efficacia d'azione, senza coinvolgere altre specie selvatiche nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza. È vietato lo sparo dai veicoli. A bordo di veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche ed in custodia.
13. Il coadiutore dovrà compilare adeguatamente la scheda giornaliera di intervento in ogni sua parte, utilizzando l'apposito modello approvato (allegato B), e trasmetterla mensilmente alla Polizia Provinciale.
14. È vietato commercializzare i capi abbattuti. I medesimi possono essere destinati:
  - all'autoconsumo;

## PRESCRIZIONI OPERATIVE – COLOMBO O PICCIONE DI CITTÀ

### Determina n.

- qualora non si ravvisino ostacoli di sorta, allo smaltimento mediante interrimento ad una profondità tale che le carcasse risultino ricoperte da almeno 50 cm di terreno compattato e a una distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione idrica o di copri idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità;
- alla distruzione tramite incenerimento.

Al fine di garantire il monitoraggio biologico e sanitario, sentito il Servizio Veterinario dell’Azienda USL della Romagna, sede di Forlì-Cesena, dovranno essere conferiti a tale fine almeno 300 capi all’anno, per quanto possibile equamente distribuiti nei vari mesi dell’anno e rappresentativi delle varie aree del territorio provinciale. Una copia della scheda di conferimento va fatta pervenire alla Polizia Provinciale, unitamente alla relativa scheda di intervento di cui al punto precedente.

15. La Polizia Provinciale si riserva la facoltà di sospendere l’autorizzazione al coadiutore, con conseguente ritiro del gilet numerato assegnato, qualora il medesimo:
- a) contravvenga alle presenti prescrizioni e/o ad altre impartite, anche verbalmente, ma formalizzate, senza ritardo, in un rapporto o con documento in forma scritta, nonché a quelle contenute nel Piano Regionale quinquennale di controllo del colombo o piccione di città (*Columbia livia* forma *domestica*) 2023-2027 - D.G.R. n. 241/2023 e ss.mm.ii. (*sospensione 6 mesi*);
  - b) rifiuti il controllo sia personale che del veicolo o di qualsiasi altro oggetto o strumento che il coadiutore utilizzi (*sospensione 6 mesi*);
  - c) tenga, durante l’esercizio venatorio, una condotta in violazione della normativa di settore di rilevanza penale (art. 30 della L. 157/1992 ss.mm.ii.), come da tabella sottostante:

Tipologia	Periodi di sospensione
Caccia in periodo di divieto generale o di silenzio venatorio (art. 30/1/a, art. 30/1/f) Uccisione di fauna non particolarmente protetta (art. 30/1/h) Caccia con mezzi vietati (art. 30/1/h)	<i>18 mesi</i>
Sparo da autoveicoli (art. 30/1/i) Caccia in zone protette (art. 30/1/d) Uccisione di fauna particolarmente protetta (art. 30/1/b)	<i>36 mesi</i>

La Provincia di Forlì-Cesena si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, cose ed animali e per eventuali azioni di maltrattamento di animali che potrebbero derivare dagli interventi in parola.

Per quanto non espressamente indicato restano fermi tutti gli altri divieti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al Piano Regionale quinquennale di controllo del colombo o piccione di città in Emilia Romagna (*Columbia livia* forma *domestica*) 2023-2027 D.G.R. n. 241/2023 e ss.mm.ii.

**Poiché lo svolgimento dell’attività oggetto delle presenti prescrizioni è soggetta alla sola autorizzazione, non comporta alcun incardinamento del coadiutore nell’ambito dell’organizzazione della Provincia e non comporta alcuna tipologia di appalto o incarico da parte della stessa; pertanto resta attribuita al singolo o all’organizzazione di appartenenza, nell’ambito della propria autonomia gestionale, ogni responsabilità in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.**

**PRESCRIZIONI OPERATIVE – COLOMBO O PICCIONE DI CITTÀ****Determina n.**

---

*Da compilare a cura del coadiutore*

Il coadiutore (nome/cognome) \_\_\_\_\_  
sottoscrive il presente documento denominato “Prescrizioni operative – colombo o piccione di città” per  
ritiro ed accettazione.

Data \_\_\_\_\_ Firma coadiutore (leggibile) \_\_\_\_\_

Si allega copia dei seguenti documenti in corso di validità:

- licenza di porto di fucile ad uso di caccia (libretto ed autorizzazione al porto ad uso caccia) – eccetto per chi opera la sola cattura selettiva in vivo mediante gabbie-trappola;;
- tassa governativa – eccetto per chi opera la sola cattura selettiva in vivo mediante gabbie-trappola;;
- iscrizione ad un ATC regionale (solo per i cacciatori)
- polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi idonea alla copertura dell’attività di controllo.

*Riservato alla Polizia Provinciale*

Il sottoscritto Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_ attesta di aver ricevuto le presenti “Prescrizioni operative – colombo o piccione di città”, firmate per ritiro ed accettazione dal sig. \_\_\_\_\_ e dà pertanto atto che il presente documento costituisce autorizzazione agli interventi di controllo del colombo o piccione di città - Piano Regionale quinquennale di controllo del colombo o piccione di città in Emilia-Romagna (*Columbia livia* forma *domestica*) 2023-2027 - D.G.R. n. 241/2023 e ss.mm.ii. e deve essere sempre portata al seguito ed esibita ogniqualvolta richiesto.

Data \_\_\_\_\_ Il Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_